COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Fissazione di un termine perentorio per la presentazione, da parte delle amministrazioni comunali, delle richieste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al cessato servizio del razionamento consumi. (1870) . . 930

PRESIDENTE 930
TURCHI 930
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 930

Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano. (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1194-*B*) 930

PRESIDENTE 930, 931
NUMEROSO, *Relatore* 930
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 931

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori BOERI e MERLIN ANGELINA: Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici. (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (1680-*B*) 932

PRESIDENTE 932, 933
RUSSO CARLO, *Relatore* 932
TURCHI 932
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* 932

PAG.

BENVENUTI: Ricostituzione dei comuni di Ripalta Guerrina, oggi frazione del comune di Ripalta Cremasca e dei comuni di Campagnola Cremasca, Cremosano e Pianengo, oggi frazioni del comune di Cremosano, in provincia di Cremona. (964) 933

PRESIDENTE 933, 934
MOLINAROLI, *Relatore* 933
BENVENUTI 933
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 933

MONTINI e ROSELLI: Ricostituzione del comune di Ludriano, in provincia di Brescia. (993) 934

PRESIDENTE 934, 935
ROSELLI 934
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 935

ALESSANDRINI e TOSI: Ricostituzione del comune di Roggiano Valtravaglia, in provincia di Varese. (1910) 935

PRESIDENTE 935
MOLINAROLI, *Relatore* 935
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 935

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

LOMBARDINI e GASPAROLI: Ricostituzione dei comuni di Orino e Azzio, in provincia di Varese. (854) 936

PRESIDENTE 936
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 936
SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore* 936

Votazione segreta:

PRESIDENTE 936

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un termine perentorio per la presentazione, da parte delle amministrazioni comunali, delle richieste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al cessato servizio del razionamento consumi. (1870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Fissazione di un termine perentorio per la presentazione, da parte delle amministrazioni comunali, delle richieste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al cessato servizio del razionamento consumi.

Poiché l'onorevole Cremaschi Carlo, relatore, non è presente, riferirò io stesso brevemente.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha il fine di regolarizzare al più presto le contabilità concernenti il servizio del razionamento dei consumi, fissando un termine di decadenza per la presentazione delle richieste di rimborso e le relative documentazioni da parte delle amministrazioni comunali. Ritengo, pertanto, che il disegno di legge possa essere approvato dalla nostra Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Proporrei con un emendamento all'articolo unico del disegno di legge, di portare il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge a 120 giorni, onde consentire alle amministrazioni comunali un periodo di tempo più lungo per completare le indagini e le documentazioni inerenti alle richieste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al servizio dei razionamenti.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli colleghi, il fine che si voleva perseguire era quello di abbreviare il termine per la presentazione delle richieste; comunque, non ho nulla in contrario ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Turchi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Turchi ha proposto il seguente emendamento all'articolo unico: sostituire alle parole « entro 90 giorni » le parole « entro 120 giorni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo unico del disegno di legge dopo la modifica proposta dall'onorevole Turchi risulta così formulato:

« Le richieste di rimborso delle spese sostenute dai comuni per il personale addetto al cessato servizio del razionamento dei consumi dovranno essere presentate, insieme con le contabilità relative, alle prefetture delle rispettive province entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

« Le richieste presentate dopo tale termine non saranno, in nessun caso, ammesse al rimborso ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano. (Modificato dalla I Commissione del Senato). (1194-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano », modificato dalla I Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Numeroso, ha facoltà di riferire.

NUMEROSO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ritorna all'esame della nostra Commissione, fu da noi discusso nella seduta del 26 gennaio 1951, e votato nella seduta del 31 di detto mese.

Il disegno di legge riguarda le modifiche apportate alla Commissione per i segretari comunali della provincia di Bolzano, prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569. Al predetto disegno di legge, già approvato dalla I Commissione del Senato nella seduta del 23 marzo 1950, furono dalla nostra Commissione apportate due varianti, l'una riguardante la ratifica del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, con una modificazione dell'articolo 10 del medesimo decreto, l'altra riguardante la sostituzione nell'articolo della parola « Giunta » con l'altra « Amministrazione ».

La I Commissione del Senato, nella seduta del 1° marzo 1951, ha accettato ed approvato

la prima modifica e ha respinto la seconda, ripristinando la parola « Giunta » già approvata in primo tempo dalla stessa Commissione. Come risulta dal verbale, il relatore ed altri componenti della I Commissione del Senato hanno osservato: *a*) che la dizione « funzionario dell'amministrazione provinciale di Bolzano, preposto al servizio della vigilanza e della tutela sulle amministrazioni comunali » era troppo imprecisa ed incerta; *b*) che per la designazione di tale funzionario, usando la parola « amministrazione » occorrerebbe un'ordinanza del Consiglio regionale ed una deliberazione di questo, il che importerebbe discussioni infinite; *c*) che il termine « amministrazione provinciale » è attualmente un po' ambiguo dato che oggi (vi leggo integralmente il verbale del Senato) « abbiamo quasi due amministrazioni provinciali, una provinciale statale ed una provinciale autonoma, e la nostra intenzione era di far entrare nella Commissione per i segretari comunali proprio il funzionario dell'amministrazione autonoma ».

Queste osservazioni furono controbattute da un componente della Commissione e soprattutto dal Sottosegretario di Stato per l'interno, i quali sostennero la dizione introdotta ed approvata dalla nostra Commissione; ma, in definitiva, venne approvato il testo già deliberato dal Senato.

Nel merito, non condivido le osservazioni suddette e la decisione a cui è pervenuto il Senato e mi limito a tre rilievi soltanto:

1°) Quando si dice « il funzionario dell'amministrazione provinciale di Bolzano preposto al servizio della vigilanza e della tutela sulle amministrazioni comunali » non può nascere alcun dubbio, alcuna incertezza, alcuna ambiguità o confusione sulla individuazione precisa sia del funzionario qualificato per funzioni e preminenza, sia dell'ente a cui deve appartenere detto funzionario;

2°) l'ente provincia, in base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (come del resto per le altre provincie in base alla legge comune) non può essere indicato *stricto iure* con la denominazione di uno degli organi; mi sembra evidente che non possiamo indicare il comune né con la parola « Giunta comunale », né la provincia con la denominazione « deputazione provinciale », né in conseguenza l'ente provinciale previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige con la parola « Giunta provinciale »;

3°) il rapporto di impiego si stabilisce e si attua tra la persona (impiegato) e l'ente, non tra la persona ed un organo dell'ente quale è la Giunta.

Altre osservazioni mi sembrano superflue. Comunque, dopo tutto quello che è stato detto e consacrato negli atti parlamentari, io pur rimanendo convinto che la dizione approvata dalla nostra Commissione sia più conforme al nostro diritto positivo ed alla prassi amministrativa, non ho difficoltà a proporre alla Commissione che approvi l'articolo unico nel testo del Senato, e ciò per diverse ragioni facili a comprendersi, ma soprattutto per non procrastinare ancora l'approvazione di questo disegno di legge, che interessa i segretari della provincia di Bolzano. Faccio notare che la Commissione speciale per la ratifica si è dichiarata anch'essa favorevole alla definitiva approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

Desidero, infine, fare ancora un rilievo che mi riguarda un po' direttamente. Nel resoconto stenografico della seduta della nostra Commissione del 26 gennaio ultimo scorso sono riportate come dette da me quale relatore di questo disegno di legge le seguenti parole: « La Giunta è un organo che fa parte dell'amministrazione provinciale e che si chiama così in quanto si aduna di volta in volta ». Queste ultime parole « e si chiama così in quanto si aduna di volta in volta » sono state giustamente oggetto di rilievi da parte di un componente della Commissione del Senato. Le suddette parole, non servivano, né potevano servire per spiegare la natura dell'ente: si tratta, evidentemente, di un inesatto ed impreciso riferimento stenografico.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Numeroso.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo con l'onorevole relatore e condivido in pieno le sue osservazioni.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico nel testo modificato dal Senato:

« Il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 10. — Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Consiglio di Amministrazione per le promozioni di cui al primo comma sono devolute ad una apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno ed avente sede presso il Commissariato del Governo per la regione Trentino-Alto Adige, composta del Vice Commis-

sario del Governo che la presiede, di un funzionario di grado non inferiore al VI della Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Commissariato del Governo, del funzionario preposto al servizio dei segretari comunali presso il Commissariato medesimo, del funzionario della Giunta provinciale di Bolzano preposto al servizio della vigilanza e della tutela sulle Amministrazioni comunali, di un sindaco di un comune della provincia di Bolzano, designato dal Presidente di quella Giunta provinciale, e di un segretario comunale di grado non inferiore a segretario capo di II classe (grado 4°), designato con le modalità previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 500. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

« Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario della Commissione ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti il disegno di legge, constando di un unico articolo, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei senatori Boeri e Merlin Angelina: Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici. (Modificata dall'XI Commissione permanente del Senato). (1680-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Boeri e Merlin Angelina: « Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici ». Questa proposta di legge torna nuovamente a noi, modificata dall'XI Commissione permanente del Senato.

Poiché il relatore, onorevole Riva, è assente, prego l'onorevole Russo Carlo di voler riferire in sua vece sulle modifiche introdotte dal Senato alla proposta di legge.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge sottoposta al nostro esame fu approvata dalla XI Commissione permanente del Senato in sede deliberante nella seduta del 23 novembre 1950 e fu poi modificata dalla nostra commissione nella seduta del 9 febbraio 1951 su proposta dell'onorevole Turchi, aggiungendo al testo del Senato un articolo 3 che si riferiva agli eredi dei proprietari di farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate giusta le disposizioni dell'articolo 28 della legge 22 maggio 1913, numero 468, che siano state distrutte successivamente al 1° gennaio 1921 per motivi politici e non siano state riaperte né trasferite da parte degli aventi diritto, i quali possono chiedere al Prefetto, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge, la riapertura della farmacia, e possono trasferirla, purché a favore di farmacista, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

La proposta di legge, tornata al Senato, fu modificata dalla XI Commissione permanente di quel consesso che soppresse l'articolo 3. Dal resoconto stenografico della seduta si rileva che il relatore, senatore Magli, ritenne che non fosse opportuno regolare la materia prevista dall'articolo 3 in una legge che si riferiva ad altro argomento, riaprendo un termine che era già stato stabilito per legge che dovesse scadere nel 1946. Alle considerazioni dell'onorevole Magli, il senatore Boccassi aggiunse alcuni rilievi e, pur riconoscendo che da un punto di vista generale l'articolo 3 rispondeva ad un principio di equità, concluse che non si poteva essere favorevoli al suo accoglimento dato che, in pratica, l'articolo stesso tendeva a favorire poche persone.

Il senatore De Bosio esaminò poi l'aspetto giuridico del problema, e osservò che gli eredi, dall'aprile 1945 all'ottobre 1946, avevano avuto la possibilità di far valere i loro diritti e, non avendolo fatto, non si doveva più dar loro questa facoltà. Il relatore, onorevole Riva, espresse anche parere contrario all'inclusione di questo articolo 3 quando si discusse la proposta di legge in seno alla nostra Commissione, sostenendo che non era giusto riaprire un termine che era scaduto nell'ottobre del 1946. Dato l'atteggiamento assunto unanimemente in seno alla commissione del Senato, ritengo che sia opportuno uniformarvisi.

TURCHI. Io non insisto sul mantenimento dell'articolo 3, ma trovo strana l'affermazione secondo la quale l'articolo stesso tenderebbe a favorire poche persone, perché anche se una sola persona avesse subito dei danni per ragioni politiche, sarebbe giusto compensarla per quanto ha patito.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Onorevole Turchi, il rilievo si riferisce più alla forma tecnica dell'articolo che non allo scopo che si prefiggeva di raggiungere. Sono d'accordo con lei che se anche una persona è stata danneggiata, è giusto che questa abbia un compenso.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi pare che il dibattito sia stato più che esauriente. Al

Senato abbiamo ripetuto che questi eredi avevano avuto tutto il tempo per far valere i loro diritti. Non ho altro da aggiungere, e mi dichiaro contrario all'accoglimento dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la modifica apportata dal Senato, consistente nella soppressione dell'articolo 3.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Benvenuti: Ricostituzione dei comuni di Ripalta Guerrina, oggi frazione del comune di Ripalta Cremasca, e dei comuni di Campagnola Cremasca, Cremosano e Pianengo, oggi frazioni del comune di Cremosano, in provincia di Cremona. (964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Benvenuti: Ricostituzione dei comuni di Ripalta Guerrina, oggi frazione del comune di Ripalta Cremasca, e dei comuni di Campagnola Cremasca, Cremosano e Pianengo, oggi frazioni del comune di Cremosano, in provincia di Cremona.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ripalta Guerrina è stata aggregata al comune di Ripalta Cremasca con regio decreto 15 aprile 1928. Questo provvedimento è sempre stato mal sopportato dalla popolazione, in quanto esso ha unito frazioni contermini sì, ma fra loro notevolmente distanziate (4 chilometri circa) e, soprattutto, aventi possibilità di autonomia. I dati forniti dalla prefettura sono tali da confermare questa possibilità di autonomia, sia sotto l'aspetto finanziario che per l'esistenza di tutti i servizi indispensabili per un comune. La popolazione di Ripalta Guerrina, al censimento del 1936, è risultata di 463 anime. In occasione delle prossime elezioni, si sono avute nella frazione di Ripalta Guerrina agitazioni per cui penso che una pronuncia favorevole anche solo di uno dei due rami del Parlamento, appunto in vista delle prossime elezioni, sia opportuna.

Per quanto riguarda le frazioni di Campagnola Cremasca, Cremosano e Pianengo, oggi riunite nel comune di Cremosano, la situazione è ancora più favorevole all'accoglimento della richiesta di autonomia. Si tratta infatti di tre frazioni abbastanza consistenti, avendo Campagnola Cremasca 535 abitanti, Pianengo 1193 e Cremosano 974. Anche queste tre frazioni (i cui abitanti hanno chiesto l'autonomia fin dal 1946) hanno possibilità di reggersi in comuni autonomi sia per la situazione del bilancio sia per la esistenza dei servizi necessari. Il bilancio del 1950 per la frazione di Campagnola Cremasca è di 4.422.607 lire, per Cremosano di lire 6.264.552 e per Pianengo di lire 6.248.682.

L'accoglimento della richiesta delle tre frazioni è anche opportuno per la situazione topografica. Il territorio del comune unito, infatti, costituisce una lunga striscia, al centro della quale sta una frazione mentre le altre due stanno alle estremità opposte con grave disagio per quanto si riferisce ai collegamenti.

Dando parere favorevole per la ricostituzione di tutti i comuni di cui alla proposta di legge Benvenuti, faccio però presente che è bene scindere la proposta stessa in due provvedimenti legislativi, distinti rispettivamente per i comuni di Ripalta Guerrina (che manterrebbe il n. 964) e per i tre comuni di Campagnola Cremasca, Cremosano e Pianengo che ho trattato in ultimo e che dovremo considerare in una distinta proposta di legge d'iniziativa dello stesso deputato Benvenuti contrassegnandola con lo stesso numero, ma *bis*. Quanto alla formulazione degli articoli, prego la Commissione di accogliere quella che io ho preparato seguendo la prassi della nostra Commissione per questo genere di provvedimenti e accettata dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BENVENUTI. Ringrazio l'onorevole Molinaroli della sua obiettiva relazione alla quale non ho altro da aggiungere. In effetti si tratta di accogliere una vecchia aspirazione di queste popolazioni, aspirazione fatta presente addirittura in periodo clandestino al comitato di liberazione nazionale e proclamata pubblicamente subito dopo la liberazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto io sia solitamente largo nell'accoglimento di queste richieste di ricostituzione di comuni soppressi dal fascismo, in questo caso, francamente, non potrei esprimere parere favorevole. Si tratta di frazioni con esiguo numero di abitanti, specialmente Ripalta Guerrina, e le cui distanze non sono poi tali da poter spaventare: quattro o cinque chilometri in campagna costituiscono una distanza normale tra una frazione e l'altra. Comunque mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo allora all'esame della proposta Benvenuti per quanto riguarda la ricostituzione del comune di Ripalta Guerrina.

Il relatore ha proposto un nuovo testo in sostituzione di quello originario.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo proposto dal relatore:

« Il comune di Ripalta Guerrina, già riunito con altri in quello di Ripalta Cremasca con regio decreto 15 aprile 1928, n. 951, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il prefetto di Cremona, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« L'organico del ricostituito comune di Ripalta Guerrina e il nuovo organico del comune di Ripalta Cremasca, saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Ripalta Cremasca, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Esaminiamo ora la proposta per quanto riguarda la ricostituzione dei comuni di Campagnola Cremasca, Cremosano e Pianengo. Questa costituirà una proposta a sé stante, distinta col n. 964-*bis*.

Il relatore ha proposto un nuovo testo in sostituzione di quello originario.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo proposto dal relatore:

« I comuni di Campagnola Cremasca, Cremosano e Pianengo, già riuniti in quello di Cremosano con regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2523, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il prefetto di Cremona, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni suddetti.

Il comune di Cremosano risultante dalla riunione dei suddetti comuni in forza del citato decreto, è soppresso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Gli organici dei ricostituiti comuni di Campagnola Cremasca, Pianengo e Cremosano saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

« Al personale già in servizio presso il comune di Cremosano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato.*)

La proposta di legge 964 e 964-*bis* saranno votate a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Montini e Roselli: Ricostituzione del comune di Ludriano, in provincia di Brescia. (993).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Montini e Roselli: Ricostituzione del comune di Ludriano, in provincia di Brescia.

Poiché l'onorevole Merloni, relatore, è assente, ha facoltà di riferire il presentatore della proposta, onorevole Roselli.

ROSELLI, Ludriano è una vecchia entità comunale del bresciano. Vi sono 700 elettori. Di questi ho 500 firme convalidate dal notaio. Il volume del bilancio comunale è di circa 7 milioni. Il passivo del bilancio, considerando anche Roccafranca, è di 5 mila lire circa. Il territorio di é 620 ettari. Il comune non ha disoccupati: tutti lavorano nella loro terra. Il comune ha due chiese, un magnifico edificio scolastico, l'ambulatorio, tre trattorie,

un cinema-teatro, una latteria, un asilo con 120 bambini, negozi, corriere per tutti i centri della provincia. Tutti i partiti sono d'accordo su questa richiesta. Il parere della prefettura è favorevole. La Giunta comunale è favorevole compreso il sindaco. Quindi vi sono le garanzie finanziarie e sociali necessarie per la vita autonoma di questo comune, il quale continuerà a prosperare. In un primo tempo il parere della prefettura era contrario, in un secondo tempo è stato favorevole.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Non ho ragioni di dubitare dell'*errata corrige* che ha fatto il Prefetto al suo precedente parere.

Sono persuaso che il proponente abbia esposto obiettivamente la realtà, però queste dichiarazioni avrebbero dovuto essere fatte dal relatore onorevole Merloni. Prescindendo da queste considerazioni, debbo dare parere contrario per il fatto che la frazione di Ludriano è a soli tre chilometri di distanza da Roccafranca.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Il proponente ha proposto un nuovo testo – in sostituzione di quello originario – che è accettato dal Governo.

Do lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto:

« Il comune di Ludriano aggregato a quello di Roccafranca è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto di fusione.

Il prefetto di Brescia, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, regolerà i rapporti patrimoniali e finanziari tra i due comuni suddetti. Il comune di Ludriano-Roccafranca è soppresso».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel nuovo testo proposto:

« Gli organici del comune di Roccafranca e del ricostituito comune di Ludriano saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Ludriano-Roccafranca che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Alessandrini e Tosi: Ricostituzione del comune di Roggiano Valtravaglia, in provincia di Varese. (1910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Alessandrini e Tosi: Ricostituzione del comune di Roggiano Valtravaglia, in provincia di Varese.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore.* In verità, questa proposta di legge doveva essere discussa nella seduta precedente, quando si approvò la ricostituzione del comune di Mesenzana, dato che trattasi di comuni della stessa entità territoriale.

Comunque, poiché la ricostituzione del comune di Mesenzana è già stata approvata, esprimo parere favorevole alla ricostituzione del comune di Roggiano Valtravaglia.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è contrario alla ricostituzione del comune di Roggiano Valtravaglia.

Il parere contrario è determinato, innanzitutto, dal fatto che la deputazione provinciale ha dato parere contrario, poi dall'esiguo numero degli abitanti (301 in tutto), ed infine dalla breve distanza di un chilometro e mezzo dal comune di Brissago.

Io, però, devo fare un rilievo di carattere generale. Sarebbe opportuno, quando vi sono dei comuni della stessa categoria e della stessa entità territoriale, esaminare congiuntamente le richieste di ricostituzione, perché altrimenti corriamo il rischio di approvarne alcune e respingerne altre, pur avendo tutte le stesse caratteristiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli nel nuovo testo proposto dal relatore e accettato dal governo.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il comune di Roggiano Valtravaglia aggregato al comune di Brissago Valtrava-

glia con regio decreto 1° dicembre 1927, n. 2343, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il prefetto di Varese, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Gli organici del ricostituito comune di Roggiano Valtravaglia e quelli del comune di Brissago Valtravaglia, saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Brissago Valtravaglia che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lombardini e Gasparoli: Ricostituzione dei comuni di Orino e Azzio, in provincia di Varese. (854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Lombardini e Gasparoli: Ricostituzione dei comuni di Orino ed Azzio, in provincia di Varese.

Su questa proposta ha già riferito il relatore, onorevole Sampietro Umberto e si attende il parere del Governo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario e per il numero degli abitanti e per le distanze.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. la popolazione dei comuni è favorevole. Così pure lo sono la Prefettura e 119 contribuenti.

PRESIDENTE. Abbiamo il parere favorevole del relatore e quello contrario del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli. Il relatore ha proposto un nuovo testo in sostituzione di quello originario.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo proposto dal relatore:

« I comuni di Orino e Azzio, già riuniti con regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1287, in quello di Orino Azzio, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il comune di Orino Azzio è soppresso.

Il prefetto di Varese, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale, amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo proposto dal relatore:

« Gli organici dei ricostituiti comuni di Orino e Azzio saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Orino Azzio che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

ALESSANDRINI e TOSI: « Ricostituzione del comune di Roggiano Valtravaglia, in provincia di Varese ». (1910):

Presenti	39
Votanti	33
Astenuti	6
Maggioranza	17
Voti favorevoli	25
Voti contrari	8

(*La Commissione approva*).

LOMBARDINI e GASPAROLI: « Ricostituzione dei comuni di Orino e Azzio, in provincia di Varese ». (854):

Presenti 39
Votanti 33
Astenuti 6
Maggioranza 17
Voti favorevoli 26
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

MONTINI e ROSSELLI: « Ricostituzione del comune di Ludriano, in provincia di Brescia ». (993):

Presenti 39
Votanti 33
Astenuti 6
Maggioranza 17
Voti favorevoli 26
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

BENVENUTI: « Ricostituzione dei comuni di Campagnola Cremasca, Pianengo e Cremosano, oggi frazioni del Comune di Cremosano, in provincia di Cremona ». (964-*bis*):

Presenti 39
Votanti 33
Astenuti 6
Maggioranza 17
Voti favorevoli 30
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

BENVENUTI: « Ricostituzione del comune di Ripalta Guerrina, oggi frazione del comune di Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona ». (964):

Presenti 39
Votanti 33
Astenuti 6
Maggioranza 17
Voti favorevoli 30
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Senatori BOERI e MERLIN ANGELINA: « Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici » (1680-B):

Presenti e votanti. 39
Maggioranza 20
Voti favorevoli 35
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

e dei disegni di legge:

« Fissazione di un termine perentorio per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali delle richieste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al cessato servizio del razionamento consumi » (1870):

Presenti e votanti. 39
Maggioranza 20
Voti favorevoli 37
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano » (1194-B):

Presenti e votanti. 39
Maggioranza 20
Voti favorevoli 38
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Angelucci Nicola, Audisio, Bima, Caposarcuno, Carignani, Carpano Maglioli, Casalinuovo, Conci Elisabetta, Cremaschi Carlo, Delle Fave, Delli Castelli Filomena, De Michele, Di Donato, Donatini, Gatto, Lombardi Ruggero, Longhena, Melloni, Migliori, Molinaroli, Natali Ada, Nasi, Negrari, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Reali, Ricciardi, Riva, Roasio, Roselli, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Targetti, Tozzi Condivi, Turchi.

Si sono astenuti (per le proposte di legge nn. 964, 993, 854, 1910, 964-bis):

Audisio, Di Donato, Natali Ada, Reali, Roasio e Turchi.

La seduta termina alle 10,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI